

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1961

Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 novembre 1957, n. 1141, si autorizzò la Zecca ad effettuare la coniazione delle monete d'argento da lire 500 destinate alla sostituzione dei biglietti di Banca di pari taglio.

Con l'articolo 2, terzo comma, della citata legge si fissò al 31 dicembre 1961 il termine massimo entro il quale si dovrebbe effettuare la cessazione del corso legale dei biglietti ed il loro cambio, restando prescritti a favore dell'Erario, quelli non presentati.

In relazione a tali disposizioni la Zecca ha predisposto il piano di lavoro per fronteggiare il cambio dei biglietti che, alla data di entrata in vigore della legge ammontavano a 74 milioni di pezzi, per un valore, quindi, di 37 miliardi di lire.

Alla fine del 1960 la Zecca ha coniato ben 67 milioni di pezzi da lire 500 per un valore di miliardi 33,5 e, pertanto, è da ritenere che entro il corrente anno verrà raggiunto il prestabilito contingente di 40 miliardi (pari a 80 milioni di pezzi).

Senonchè, in questi anni si è verificato un maggior fabbisogno di circolazione per il taglio da lire 500 sia per l'ulteriore espansione della circolazione sia per il particolare gradimento che il pubblico ha manifestato per queste monete d'argento, le quali ven-

gono in parte direttamente destinate a risparmio e quindi non poste in circolazione.

In dipendenza di ciò si nota che i biglietti di banca da lire 500 ancora circolanti a fine 1960 ammontavano, in valore a lire 23 miliardi che si aggiungono alle monete d'argento di pari taglio già emesse.

Risulta quindi evidente l'esigenza di provvedere alla coniazione di ulteriori quantitativi di monete, prima di addivenire alla cessazione del corso legale dei biglietti per evitare che una contrazione nel circolante da lire 500 possa determinare difficoltà negli scambi.

Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge, costituito da un unico articolo, con il quale si prorogano al 31 dicembre 1963 i termini stabiliti con l'articolo 2 della citata legge n. 1141 entro i quali dovrà aversi la cessazione del corso legale dei biglietti di Banca da lire 500 e la loro sostituzione con le monete d'argento di pari taglio.

Dopo tale termine le banconote da lire 500 non presentate per il cambio verranno prescritte a favore dell'Erario giusta quanto previsto con l'ultimo comma dello stesso articolo 3 della legge n. 1141.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonché alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.